



ORIGINALE

COMUNE DI PRALORMO
Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 17

OGGETTO: O.C.D.P.C. 53/2013. Ricognizione e approvazione delle attività svolte alla data del 02/03/2014.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **quattordici** del mese di **marzo**, alle ore **12:45**, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Fogliato Lorenzo	Sindaco	Presente
Scaglia Giovanna	Assessore Anziano	Presente
Smeriglio Giorgio	Assessore	Assente
Giobergia Giovenale	Assessore	Presente
Tallone Antonio	Assessore	Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Morra Paolo.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Sindaco

Richiamate

per intero la DGC 29 del 24/05/2013, la DGC 48 del 11/09/2013 e la DGC 73 del 11/12/2013 contenenti rispettivamente la relazione delle attività svolte a 90 gg, a 180 gg e a 270 gg dall'emissione della OCDPC 53/2013

L'Amministrazione, conformemente alla prevalente giurisprudenza arbitrale ed in evasione delle plurime istanze formulate dall'appaltatrice, ha ritenuto che la richiesta di disapplicazione della penale sia sottratta al generale principio della sua formale iscrizione come riserva nel primo documento in cui la penale stessa è applicata per la prima volta, essendo sufficiente avanzare formale e separata istanza di revisione e/o riaccredito della penale, e ciò anche alla luce della disciplina di cui all'art. 22, commi 4 e 5 del DM 145/2000, applicabile al caso di specie, che, nel prevedere testualmente che la domanda di disapplicazione debba essere oggetto di "richiesta"/ "istanza" motivata, ha evidentemente inteso configurare una ipotesi speciale, come tale derogatoria e sostitutiva rispetto a quella più generale delle domande dell'appaltatore oggetto di riserva, di cui ai successivi artt. 31 e ss.

L'art. 22, comma 5, del DM 145/2000 prescrive che "sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito";

Con riferimento a tale questione, inoltre, è stato preventivamente acquisito il parere legale reso dall'avv. Andrea Gandino in data 10.12.2013 prot. n. 4019, interpellato sul punto, vista la straordinaria complessità della vicenda. Il precitato parere legale, in particolare, rileva conclusivamente quanto segue:

"l'eventuale evasione positiva dell'istanza di disapplicazione delle penali da parte della stazione appaltante apparirebbe tutt'altro che arbitraria e/o illegittima, appalesandosi, anzi, in ragione delle evenienze quanto mai atipiche verificatesi e sopra meglio descritte, come atto doveroso, anche in un'ottica di prudente ed oculata gestione delle risorse erariali, evitando l'esposizione della stazione appaltante ad un tutt'altro che improbabile contenzioso foriero di conseguenze ulteriormente pregiudizievoli. Sull'eventuale riaccredito, come detto, sono dovuti gli interessi, sia legali che moratori".

In ordine a tale questione l'attuale DL, l'attuale RUP, e la Commissione di collaudo, proposero concordemente la disapplicazione della penale ed il riconoscimento degli interessi.

Con Provvedimento Sindacale 11 del 11/12/2014 venne quindi disposta la restituzione dell'intero importo delle penali ammontante ad € 248.649,90 oltre agli interessi legali e moratori maturati per € 66.496,89, come da nota RUP prot. 254/LS in data 03.12.2013.

Nell'esecuzione del rapporto sono insorte numerose ragioni di controversia, che hanno indotto

l'appaltatrice ad iscrivere riserve sugli atti contabili per un importo totale, quale confermato sul conto finale in data 10.08.2012 ed aggiornato al 17.06.2013, pari ad € 1.501.713,35:

“CAPO A) – Sospensioni dei lavori richieste per cause di forza maggiore e necessità non verbalizzate e conseguente richiesta ristoro delle spese generali improduttivamente sostenute per un totale di richiesta pari ad €. 113.100,00;

CAPO B) – Sospensione dei lavori richiesta per causa di forza maggiore non verbalizzata con conseguente richiesta termine di proroga all'ultimazione dei lavori e ristoro danni per cause di forza maggiore per un totale di richiesta pari ad €. 10.000,00;

CAPO C) – Richiesta danni ridotta produzione ed esborso improduttivo spese generali e per sospensione parziale dei lavori di fatto a cagione di omissione/errore progettuale per un totale di richiesta pari ad €. 508.950,00;

CAPO D) – Mancato Adempimento Obbligazioni Contrattuali – Variazione Sinallagma per un totale di richiesta pari ad € 100.000,00;

CAPO E) – Omessa e/o Inesatta Contabilizzazione per un totale di richiesta pari ad € 167.088,53;

CAPO F) – Illegittima Reiterazione SAL n. 3 per un totale di richiesta pari ad € 30.000,00;

CAPO G) – Richiesta Equo Compenso per Modifica Esecuzione Gallerie di Scarico per un totale di richiesta pari ad €. 53.625,60;

CAPO H) – Illegittima Applicazione della Penale per mancata ultimazione lavori per un totale di richiesta pari ad €. 90.000,00;

CAPO I) – Mancata Attivazione Procedura Articolo 240 Decreto Legislativo n. 163/2006 per un totale di richiesta pari ad €. 35.000,00;

CAPO L) Illegittima richiesta di rescissione del contratto da parte del RUP – Incerta Definizione e Conduzione Amministrativa dell'Appalto per un totale di richiesta pari ad € 111.372,83;

CAPO M) Ulteriore illegittima sospensione dei lavori in attesa di redazione di perizia di variante (e per variazione configurazione amministrativa dell'appalto) per un totale di richiesta pari ad €. 223.803,75;

CAPO N) Violazione del principio della correttezza e della buona fede da parte della stazione appaltante sin dalla consegna dei lavori sotto riserva di legge – non quantizzata;

CAPO O) Ulteriori vicende dell'appalto susseguenti l'Ordine di Servizio n. 1 del 02.08.2011 e la redazione dell'ottavo SAL che inducono ulteriori danni gratuitamente cagionati all'impresa per un totale di richiesta pari ad €. 28.772,64;

CAPO P) Considerazioni scaturenti dalla firma del Conto finale dei lavori per un totale di richiesta pari ad €. 30.000,00.”;

Il 08/08/2013 è iniziata una fitta serie di incontri fra le parti conclusasi il 22/11/2013, con la formulazione della controproposta finale ammontante a complessivi € 156.600,00 IVA compresa: tale approccio economico, in particolare, è il risultato della disponibilità manifestata dalla stazione appaltante al riconoscimento a titolo transattivo delle seguenti riserve per i seguenti importi: A2C: € 120.000; E: € 15.000; G: € 15.000.

Le Parti hanno così manifestato la disponibilità ad estinguere ogni rapporto pendente e ogni controversia, con rinuncia ad ogni azione instaurata e/o instauranda, concordando sulla reciproca opportunità di addivenire ad un bonario componimento dei reciproci interessi, al fine di eliminare in radice ogni elemento di possibile contenzioso: l'Accordo di transazione è stato approvato con Provvedimento Sindacale n. 16 del 11/12/2013.

Con Provvedimento Sindacale 12 – 13 – 14 – 15 è stata approvata la liquidazione delle spettanze a favore degli organi della procedura che si sono susseguiti nel corso dell'appalto.

A decorrere dal mese di gennaio 2014 si sta procedendo alla predisposizione del Piano ex art 1 c 6 OCDPC 53/2013 al fine di una sua prossima presentazione alla Direzione per le dighe ed Infrastrutture Elettriche del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Sentita la relazione del Sindaco

Dal momento che

trascorsi 365 giorni dall'adozione della OCDPC 53/2013 si ritiene opportuno procedere ad una formale ricognizione e, ove occorrendo, approvazione e/o ratifica delle attività svolte e delle prossime azioni da intraprendersi al fine di adempiere al mandato conferito dalla OCDPC 53/2013;

Ravvisata la necessità

di trasmettere il presente provvedimento:

- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile;
- alla Prefettura di Torino;
- alla Regione Piemonte – Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi;
- alla Provincia di Torino – Servizio Protezione Civile;
- al Responsabile Unico del Procedimento;
- al Direttore dei Lavori;
- al Consorzio irriguo di secondo grado “Chierese Astigiano”;
- alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura – settore Agricoltura sostenibile ed infrastrutture idriche;

Tutto ciò premesso

Con votazione favorevole unanime resa nelle forme di Legge

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

1. di approvare la relazione del Sindaco, quale formale ricognizione e, ove occorrendo, approvazione e/o ratifica delle attività svolte e delle prossime azioni da intraprendersi al fine di adempiere al mandato conferito dalla OCDPC 53/2013;
2. di trasmettere il presente provvedimento:
 - alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile;
 - alla Prefettura di Torino;
 - alla Regione Piemonte – Settore Protezione Civile e Sistema Anti Incendi Boschivi;
 - alla Provincia di Torino – Servizio Protezione Civile;
 - al Responsabile Unico del Procedimento;
 - Direttore dei Lavori;
 - al Consorzio irriguo di secondo grado “Chierese Astigiano”;
 - alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura – settore Agricoltura sostenibile ed infrastrutture idriche;
3. di procedere con successiva votazione palese a dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Visto con parere:

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto con parere:

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Del che si è redatto il presente verbale.

IL Sindaco

L'assessore

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 26 marzo 2014.

Li 26 marzo 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 14 marzo 2014

- per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000)
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs 267/2000)

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE